

## **Ordinanza municipale**

### Concernente la tassa d'uso delle canalizzazioni

Risoluzione n. 359 del 16 gennaio 2017

#### **Il Municipio di Stabio**

richiamati:

- l'art. 37 del Regolamento comunale delle canalizzazioni;
- l'art. 110 della Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA)
- l'art. 192 della Legge organica comunale;

emana la seguente ordinanza.

#### **Art. 1 Tassa d'uso**

1. La tassa d'uso delle canalizzazioni è fissata a Chf. 1.23 per ogni m<sup>3</sup> d'acqua misurata al contatore o valutata da captazioni in proprio.<sup>1</sup>
2. In aggiunta alla tassa indicata verrà computata l'IVA.
3. La tassa è dovuta dal proprietario dello stabile o del fondo allacciato ed è pagabile entro 30 giorni dalla data di emissione del conteggio da parte dell'Ufficio cassa e contabilità. Trascorso tale termine decorre un interesse di mora del 5%.

#### **Art. 2 Rimedi giuridici**

Contro le decisioni dell'Autorità competente è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo le norme previste dalla Legge di procedura per le cause amministrative.

<sup>1</sup> Modificato con risoluzione no. 656 del 18 settembre 2017

### **Art. 3 Pubblicazione**

Contro le disposizione contenute nella presente ordinanza, pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC e 44 RALOC dal 18 gennaio 2017 per un periodo di 30 giorni, può essere presentato ricorso al Consiglio di Stato – Bellinzona entro il termine di pubblicazione.

### **Art. 4 Entrata in vigore**

Le presenti disposizioni saranno applicate a partire dal 1° gennaio 2017.

### **Art. 5 Disposizioni abrogative**

Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza viene abrogata l'Ordinanza concernente la tassa d'uso delle canalizzazioni del 18 aprile 2012.

## **PER IL MUNICIPIO**

**Il Sindaco**

Simone Castelletti

**Il Segretario**

Claudio Currenti